

# LETTERA APERTA

**OGGETTO: CHIARIMENTI IN MERITO AL RICORSO PER LA CONDANNA AL PAGAMENTO DI SOMME A TITOLO DI STRAORDINARIO NON RETRIBUITO.**

*Egregi colleghi,*

è stata di recente notificata la sentenza con la quale il T.A.R. della Lombardia accoglie l'opposizione proposta dall'Amministrazione Penitenziaria revocando i decreti ingiuntivi che precedentemente erano stati emanati dal presidente della sezione terza del medesimo organo giurisdizionale e che ingiungevano all'amministrazione stessa il pagamento di quanto in oggetto.

**Ciò ha scatenato la gioia incontenibile di molti sindacati evidentemente felici della provvisoria vittoria dell'amministrazione in una fase ancora interlocutoria e soprattutto evidentemente contenti del fatto che i colleghi ricorrenti non possano ancora percepire quanto sarebbe loro legittimamente dovuto.**

In premessa la scrivente O.S. intende sottolineare che è a dir poco squallido che dei sindacati che dovrebbero perseguire l'obiettivo della tutela dei diritti dei lavoratori gioiscano per quanto sopra esposto, ma di contro è utile affinché i colleghi capiscano di che tipo di sindacati trattasi e **quali obiettivi realmente perseguano.**

Ci riferiamo in particolare, ma non solo, alla O.S. U.I.L che non appena venuta a conoscenza della sentenza in questione non ha perso tempo per strumentalizzarla e per dimostrare, **ancora una volta**, quanto poco abbia a cuore i diritti dei colleghi, essendo di fatto un sindacato molto vicino alle posizioni assunte dall'Amministrazione Penitenziaria del cui operato ha già più volte manifestamente tessuto lodi **in un contesto di gravissima criticità del sistema penitenziario tutto e di malessere da**

**parte del personale di Polizia Penitenziaria che alla U.I.L. sembra proprio non interessare.**

L'O.S. U.I.L. è oramai così organica all'Amministrazione Penitenziaria che è financo riuscita ad allegare ad una nota scritta dal suo coordinatore regionale, in cui veniva artatamente mistificata la realtà, una copia della sentenza del T.A.R. che lascio a voi colleghi immaginare da quale fonte provenga.

Tanto premesso veniamo ora ad analizzare la reale portata di tale sentenza del TA.R. della Lombardia.

Occorre innanzitutto evidenziare che trattasi di sentenza che, accogliendo l'opposizione presentata dall'Amministrazione Penitenziaria, **sulla base di presupposti palesemente errati e che andremo di seguito a chiarire**, ha revocato i decreti ingiuntivi precedentemente emanati, a favore dei ricorrenti, dal medesimo organo giurisdizionale.

La sentenza in parola è tuttavia **impugnabile** (ed ovviamente **verrà impugnata**) **davanti al Consiglio di Stato**, organo giurisdizionale deputato a statuire definitivamente sul contenzioso in oggetto, salvo eventuale ricorso presso **la Suprema Corte di Cassazione** per motivi di legittimità, di conseguenza è **ancora prematuro** parlare di pagamento delle spese di lite, **cosa che tanto fa gioire la O.S. U.I.L.**, in quanto la concreta realizzazione del diritto di credito al pagamento delle spese di lite richiede come presupposto precipuo che **la condanna sia contenuta in una sentenza ormai passata in giudicato (formale)**, ossia pronunciata in una sentenza non più impugnabile con l'appello, ricorso per cassazione o con revocazione di cui ai nn.4 e 5 dell'art. 395 c.p.c. (quei mezzi di impugnazione che ai sensi dell'art. 324 c.p.c. sono definiti come ordinari) **ENNESIMA LEZIONE DI DIRITTO ALLA U.I.L.**

Precisato quanto sopra, entriamo ora nel merito della sentenza emessa dal TA.R. analizzandola oggettivamente **senza mistificazioni e strumentalizzazioni.**

Con il suddetto provvedimento il T.A.R. della Lombardia ha accolto l'opposizione presentata dall'Amministrazione Penitenziaria, partendo da un presupposto che riteniamo palesemente errato e che verrà contestato in sede di impugnazione presso il Consiglio di Stato.

Nella fattispecie dalla sentenza in parola si evince un'evidente confusione tra due istituti profondamente diversi tra loro che invece sono stati equiparati, ovvero **il riposo compensativo** che costituisce l'alternativa alla monetizzazione delle ore di lavoro straordinario effettuate dal dipendente **e che deve essere da questi espressamente e formalmente richiesto** ed **il riposo recupero** che altro non è che la fruizione posticipata di un riposo non fruito nella settimana di riferimento, **dando luogo nell'ambito della stessa alla maturazione di ore di lavoro straordinario** che a nessun titolo possono essere compensate dal recupero del riposo in una settimana successiva in quanto, **come chiarito dalla numerose circolari dipartimentali e da ultimo dal D.P.R. 51 del 2009** di recepimento del nuovo contratto per le forze di Polizia ad ordinamento civile, **il riposo recupero, alla pari delle assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, i congedi ordinario e straordinario concorre al raggiungimento delle 36 ore settimanali di lavoro ordinario.**

**Su tali basi, nonché su altre che non è opportuno pubblicizzare per non dare alcun vantaggio alla parte resistente, verrà impostata l'impugnazione della sentenza del T.A.R. davanti all'organo giurisdizionale sovraordinato, ovvero il Consiglio di Stato.**

Occorre inoltre sottolineare che la sentenza di cui sopra ha riconosciuto la potenziale fondatezza di una questione **di vitale importanza** per la tutela del personale di Polizia Penitenziaria, ovvero **la rivendicazione del danno da usura psico - fisica conseguente alla mancata fruizione del riposo settimanale,** indicando peraltro una copiosa giurisprudenza in materia, ma non potendo statuire sulla stessa per il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

Tale questione, **che era già stata attentamente vagliata dalla scrivente O.S.,** non è stata immediatamente sottoposta a giudizio

dai ricorrenti in quanto incompatibile con un procedimento per ingiunzione, ma, come già da tempo concordato con i legali di fiducia, **sarà oggetto di un separato contenzioso che si aggiungerà a quello meglio specificato in oggetto, il quale, come precisato, proseguirà davanti al Consiglio di Stato.**

**CARI AMICI DELLA U.I.L E DEGLI ALTRI SINDACATI LA "GUERRA"**, come da qualcuno è stata impropriamente definita, è **ben lungi dall'essersi conclusa**, quindi **prima di gioire sul mancato riconoscimento di un sacrosanto diritto a favore di colleghi che indossano la vostra stessa divisa**, abbiate almeno il pudore di attendere che il contenzioso arrivi a definitiva conclusione, dando luogo ad un giudicato inoppugnabile.

**UN ABBRACCIO CALOROSO A TUTTI I COLLEGHI CHE, IN MEZZO A MILLE DIFFICOLTÀ, INDOSSANO LA NOSTRA DIVISA CON ORGOGLIO, DIFENDENDO LA LEGALITÀ E NON MANIFESTANDO ALCUN TIMORE NEL CHIEDERE CON FORZA IL RISPETTO DEI PROPRI DIRITTI.**

**IL SEGRETARIO NAZIONALE Si.N.A.P.Pe  
Michele Di Sciacca**

